

Copia conforme  
all'Originale  
Coni  
Segreteria Organi  
Collegiali  
Alto Legato Giuseppe  
Mazzoni

**flob** FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT BOWLING

VIA SAN GODENZO, 44 - 00189 ROMA  
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724  
C.F. 96079940589

Allegato n. .... 2 .....  
Deliberazione n. .... 231 .....  
Riunione del..... 24 GIUGNO 2008



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

## REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

## INDICE

### PARTE PRIMA – CODICE DISCIPLINARE

#### CAPO I – I SOGGETTI

- Art. 1 – Doveri ed obblighi
- Art. 2 – Responsabilità delle persone fisiche e della società
- Art. 3 – Responsabilità delle società in particolare

#### CAPO II – INFRAZIONI

##### SEZ. I - Comportamenti in violazione delle norme o provvedimenti federali

- Art. 4 - Violazione del vincolo di giustizia e clausola compromissoria
- Art. 5 – Violazione delle norme disciplinanti il tesseramento ed il vincolo sportivo
- Art. 6 – Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Art. 7 – Presentazione di false attestazioni o documentazioni
- Art. 8 – Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli organi federali e violazioni gravi degli obblighi di natura amministrativa

##### SEZ. II – Comportamenti in violazione delle norme sull'organizzazione e lo svolgimento dell'attività agonistica

- Art. 9 – Violazione di disposizioni federali in materia di gare e manifestazioni ufficiali
- Art. 10 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare
- Art. 11 – Intemperanze dei sostenitori
- Art. 12 – Illecito sportivo
- Art. 13 - Irregolarità tecniche che determinano sanzioni a carico delle società o atleti
- Art. 14 – Aggressione ad un ufficiale di gara, atleta o altro tesserato
- Art. 15 – Assunzione di sostanze vietate
- Art. 16 – Altre infrazioni

#### CAPO III – SANZIONI

- Art. 17 – Sanzioni a carico delle società
- Art. 18 – Sanzioni a carico dei tesserati
- Art. 19 – Ammonizione – Ammonizione con diffida
- Art. 20 – Ammenda – Ammenda con diffida
- Art. 21 – Esclusione della partecipazione a gare e manifestazioni
- Art. 22 – Squalifica
- Art. 23 – Sospensione da ogni carica ed incarico
- Art. 24 – Radiazione dai ranghi federali
- Art. 25 – Modalità di applicazione

- Art. 26 – Tentativo di infrazione
- Art. 27 - Circostanze aggravanti – Circostanze attenuanti – concorso di circostanze -giudizio di valutazione - recidiva
- Art. 28 – Esecuzione delle sanzioni

#### CAPO IV - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE

- Art. 29 – Prescrizione
- Art. 30 – Amnistia
- Art. 31 – Indulto
- Art. 32 – Grazia
- Art. 33 – Riabilitazione

### PARTE II - ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

#### CAPO I - GENERALITA'

- Art. 34 – Classificazioni

#### CAPO II – IL PROCURATORE FEDERALE

- Art. 35 – L'ufficio del Procuratore Federale
- Art. 36 – Indagini
- Art. 37 – Conclusione delle indagini
- Art. 38 – Sospensioni cautelari

#### CAPO III – GLI ORGANI GIUDICANTI

- Art. 39 – Il Giudice Unico Sportivo
- Art. 40 – La Commissione di Giustizia e Disciplina
- Art. 41 – La Commissione d'Appello Federale
- Art. 42 – La Corte Federale

### PARTE III - PROCEDURE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 43 – Obbligo di motivazione delle decisioni
- Art. 44 – Decisione degli organi collegiali
- Art. 45 – Poteri istruttori
- Art. 46 – Termini

Art. 47 – Pubblicità e comunicazione dei provvedimenti disciplinari

#### CAPO II – SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Art. 48 – Dibattimento

Art. 49 – Diritto di difesa

Art. 50 – Astensione e ricusazione del giudice sportivo

#### CAPO III – IMPUGNAZIONE

Art. 51 – Legittimazione – Interesse – Mezzi di impugnazione

Art. 52 – Presentazione delle impugnative

Art. 53 – Tasse

Art. 54 – Decisioni sulle impugnative

#### SEZ. I - Reclami

Art. 55 – Disposizioni Generali

Art. 56 – Termine di presentazione

Art. 57 – Decisione del Giudice Unico Sportivo

#### SEZ. II – Appelli

Art. 58 – Appelli ordinari

Art. 59 – Dichiarazione di appello

#### SEZ. III – Ricorsi alla Corte Federale

Art. 60 – Proponibilità

Art. 61 – Norme di procedura

#### SEZ. IV- Revisione

Art. 62 – Proponibilità

Art. 63 – Norme di procedura

#### CAPO IV – COLLEGIO ARBITRALE

Art. 64 – Collegio arbitrale

Art. 65 – Provvedimento del Collegio Arbitrale

Art. 66 – Norme finali e transitorie.

## PARTE PRIMA

### CODICE DISCIPLINARE

#### CAPO I - I SOGGETTI

##### **Art. 1 – Doveri ed obblighi**

1. Le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla F.I.S.B. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari della Federazione, dei deliberati assunti e delle disposizioni di volta in volta emanate dagli organi federali.
2. I tesserati devono, inoltre, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
3. Ai soggetti sopra indicati è inoltre fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti nell'ambito federale, nonché di fornire a terzi notizie ed informazioni riguardanti persone e fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi disciplinari federali. E' rigorosamente vietato somministrare o assumere, prima o durante la gara, anche attraverso l'uso di prodotti terapeutici, sostanze proibite o capaci di aumentare artificialmente le prestazioni agonistiche. E' comunque vietato l'impiego di metodi e ogni altro trattamento idoneo a produrre tale risultato, così come previsto dalle **Norme Sportive Antidoping**. E' altresì vietato ogni comportamento che determina, agevola o favorisce, direttamente o indirettamente, il risultato medesimo.
4. Ai soggetti tenuti all'osservanza dell'ordinamento federale non è consentito di avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese dall'attività federale.

##### **Art. 2 – Responsabilità delle persone fisiche e delle società**

1. Sono sottoposte al presente Regolamento tutte le persone fisiche e le Società che abbiano la qualifica rispettivamente di tesserato e affiliato nel momento in cui commettano infrazioni.

Qualora nel corso del procedimento il responsabile dell'infrazione non rinnovi il tesseramento o l'affiliazione o si dimetta, il procedimento disciplinare viene sospeso nello stato in cui si trova e correlativamente si interrompono i termini di prescrizione.

2. Gli affiliati ed i tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti dotati della legale rappresentanza delle società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle società medesime.

3. I dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

### **Art. 3 – Responsabilità delle società in particolare**

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

2. Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari e rispondono a titolo di responsabilità oggettiva anche in caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping.

3. Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste di gara sia su quelle delle società ospitanti.

4. Le società rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico all'interno dell'impianto di bowling in cui si disputano le gare da essa organizzate, limitatamente alle piste utilizzate. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

## CAPO II - INFRAZIONI

### **SEZ. I – Comportamenti in violazione delle norme o provvedimenti federali**

#### **Art. 4 – Violazione del vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. Le società ed i tesserati che pongano in essere comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3 dello Statuto sono puniti con sanzione inibitiva di sei mesi. In presenza di recidiva è prevista l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

#### **Art. 5 – Violazione delle norme disciplinanti il tesseramento ed il vincolo sportivo**

1. Salvo che non costituisca più grave infrazione, l'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più società è punito con la squalifica per un periodo di sei mesi.

2. Alla stessa sanzione è soggetto l'atleta che comunque si trasferisca da una società ad un'altra in violazione delle norme stabilite in proposito da Statuto e Regolamento Organico, nonché ogni altro tesserato che violi le disposizioni stabilite in materia di rilascio o di rinnovo del tesseramento.

3. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato.

#### **Art. 6 – Rifiuto di presentazione personale e di atti**

1. Il tesserato che, legittimamente convocato, rifiuti senza addurre giustificazione di presentarsi ad un organo federale per essere sentito, o di far pervenire le eventuali documentazioni richieste, ovvero renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a due mesi, e non superiore a sei mesi, sempre che il fatto non integri più gravi violazioni.

#### **Art. 7 – Presentazione di false attestazioni o documentazioni**

1. Ogni azione tendente a dimostrare, con false attestazioni o documentazioni, il possesso dei requisiti richiesti dalle norme federali è punibile con la sanzione inibitiva per il tesserato e con la sospensione dei diritti derivanti dall'affiliazione per la società, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad 1 anno sportivo e con multa per la sola società da € 50 a € 500.

2. La stessa sanzione si applica al tesserato che non osservi le disposizioni federali in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

**Art. 8 – Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli organi federali e violazioni gravi degli obblighi di natura amministrativa**

1. Il tesserato che, in dispregio delle decisioni a suo carico assunte dagli organi di giustizia, non sconti la sanzione comminatagli e la società non sconti la sanzione comminata o non paghi eventuali multe o ammende, sono puniti, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno.

2. Alla stessa sanzione è soggetto il tesserato o la società che trattenga indebitamente somme di pertinenza della Federazione o comunque ometta di adempiere al pagamento di quote dovute per tasse gara o tasse di iscrizione, come previste dai regolamenti federali.

**SEZ. II – Comportamenti in violazione delle norme sull'organizzazione e lo svolgimento dell'attività agonistica**

**Art. 9 – Violazione di disposizioni federali in materia di gare e manifestazioni ufficiali**

1. Le società, gli atleti ed i tesserati che promuovono o aderiscono alla organizzazione, alla partecipazione o allo svolgimento di gare e manifestazioni federali, in dispregio delle disposizioni della F.I.S.B., sono puniti con l'esclusione dalla gara o dalle manifestazione e con la sanzione inibitiva per gli atleti o tesserati per un periodo da 3 a 6 mesi.

**Art. 10 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare**

1. La società cui siano attribuiti fatti o situazioni che impediscano il regolare svolgimento delle gare o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la retrocessione all'ultimo posto nella classifica della stessa manifestazione.

#### **Art. 11 – Intemperanze dei sostenitori**

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di qualsiasi manifestazione di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punibile con l'ammenda e, nei casi più gravi, con l'esclusione dalla partecipazione a gare e manifestazioni per un massimo di tre mesi.

#### **Art. 12 – Illecito sportivo e frode sportiva**

1. Rispondono di illecito sportivo i tesserati e gli affiliati che compiono o, avendone il potere interdittivo, consentono che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio in classifica. Il tesserato o la società che compiono un illecito sportivo sono puniti con la sanzione inibitiva a secondo della gravità, per un periodo minimo di 1 anno sino alla radiazione. Alle stesse sanzioni è assoggettata la frode sportiva che consiste nella violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti ovvero nella partecipazione a gare di atleti non tesserati. Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping e quelle fissate dalla L. n. 401/1989.

2. Le società sono ritenute responsabili degli atti di illecito o frode posti in essere dai propri tesserati e, salvo venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio della società o dei propri tesserati da soggetti estranei alle stesse.

3. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti ha l'obbligo di informare la Procura Federale.

#### **Art. 13 – Irregolarità tecniche e infrazioni che determinano sanzioni a carico delle società o atleti**

1. Rappresentano irregolarità tecniche a carico delle società:

- a) la mancata richiesta di omologazione dei centri sportivi;
- b) il partecipare a manifestazioni o tornei non autorizzati o in centri non omologati;

- c) l'inosservanza delle misure di sicurezza richieste per il mantenimento dell'ordine pubblico nei centri sportivi;
- d) l'assenza delle misure di garanzia per la incolumità degli atleti, delle squadre, dei giudici di gara, dei commissari di campo e di gara;
- e) presenza in pista di persone non autorizzate e non iscritte a referto;
- f) inefficienza delle strutture ed impianti di gara e dei servizi di funzionalità;
- g) modifiche alle strutture ed impianti di gara, prive di autorizzazione degli organi competenti;
- h) mancanze o rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie e di riserva per la disputa delle gare da parte degli atleti, riscontrata durante e dopo la manifestazione e/o il torneo.

2. Tali irregolarità daranno luogo a sanzioni inibitive che vanno da un minimo di un giorno sino ad un massimo di sei mesi .

3. Le irregolarità di cui al primo comma, nonché le infrazioni tecniche previste nei Regolamenti Federali, sono sanzionate dal Giudice Unico Sportivo competente su denuncia degli Ufficiali di Gara.

#### **Art. 14 – Aggressione ad un ufficiale di gara, atleta o altro tesserato**

1. Il tesserato che aggredisce o tenta di aggredire un dirigente federale, un ufficiale di gara, un atleta o un altro tesserato, è punito con la sanzione inibitiva per un periodo, graduato in base alle modalità ed alle circostanze della condotta violata e, che va dai tre mesi ai due anni. Nei casi in cui l'aggressione e abbia prodotto lesioni all'aggredito, la sanzione può giungere alla radiazione.

#### **Art. 15 – Assunzione di sostanze vietate**

1. Per l'illecito derivante dall'uso di metodi o di sostanze dopanti si applicano le sanzioni previste dalle Norme Sportive Antidoping. Le sanzioni comminate per la violazione di cui è parola hanno efficacia presso tutte le Federazioni Sportive e discipline sportive associate.

2. Le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI si intendono in ogni caso automaticamente recepite nell'ordinamento federale.

#### **Art. 16 – Altre infrazioni**

1. E' punita con sanzioni inibitive che vanno da un minimo di un giorno sino ad un massimo di un anno e con ammende che vanno da un minimo di un euro sino ad un massimo di € 500, qualsiasi altra violazione delle disposizioni federali riguardanti l'organizzazione e la partecipazione all'attività sportiva agonistica nonché degli obblighi di condotta posti a carico delle A.S. e dei tesserati e indicati negli artt. 6 e 19 del Regolamento Organico.

### **CAPO III - SANZIONI**

#### **Art. 17 – Sanzioni a carico delle società**

1. Alle società si applicano le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) esclusione dalla partecipazione a gare e manifestazioni;
- e) radiazione dai ranghi federali

#### **Art. 18 – Sanzioni a carico dei tesserati**

1. Ai tesserati si applicano le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sospensione da ogni carica ed incarico;
- d) squalifica
- e) radiazione

#### **Art. 19 – Ammonizione – Ammonizione con diffida**

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero per lievi infrazioni.

2.All'ammonizione dei tesserati può accompagnarsi una diffida, consistente nel preavviso formale della comminazione di una squalifica o di una sospensione in caso di recidività nella medesima infrazione.

#### **Art. 20 – Ammenda – Ammenda con diffida**

1.L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di pagare alla Federazione una somma di denaro compresa tra un minimo di 50 Euro e un massimo di 500 Euro, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Federale.

2.L'ammenda può essere irrogata anche congiuntamente ad altre sanzioni.

3.All'ammenda può accompagnarsi una diffida, consistente nel preavviso formale della comminazione di una sanzione inibitiva in caso di recidività nella medesima infrazione.

#### **Art. 21 – Esclusione della partecipazione a gare e manifestazioni**

1.La società può essere esclusa dalla partecipazione ad una o più gare o manifestazioni ufficiali sino al numero massimo di quelle previste dal calendario agonistico federale per due anni di attività.

#### **Art. 22 – Squalifica**

1.La squalifica consiste nel divieto per atleti e/o allenatori di svolgere attività sportiva per una o più gare o per periodi comunque non superiori ai due anni.

#### **Art. 23 – Sospensione da ogni carica ed incarico**

1.La sospensione da ogni carica ed incarico consiste nel divieto rivolto ai dirigenti di società e ai tesserati di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico o carica sia a livello federale sia nell'ambito di una società per un periodo di tempo che va da un minimo di un giorno sino a un massimo di due anni.

#### **Art. 24 – Radiazione dai ranghi federali**

1.La radiazione dai ranghi federali consiste nella cancellazione della società o del tesserato dagli albi federali.

2. Tale provvedimento deve essere trasmesso al C.O.N.I. e a tutte le altre federazioni sportive nazionali ed internazionali, per quanto di loro competenza, perché ne abbiano cognizione.

#### **Art. 25 – Modalità di applicazione delle sanzioni**

1. L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità della infrazione commessa.

2. L'organo di giustizia sportiva competente, per l'applicazione delle sanzioni terrà conto:

- a) delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione;
- b) del comportamento tenuto dall'autore della violazione in occasione del fatto contestato;
- c) dei precedenti disciplinari dello stesso;
- d) della sua qualifica;
- e) di ogni altro elemento soggettivo ed oggettivo idoneo a determinare una attenuazione o un aggravamento della sanzione.

3. I richiami e gli avvertimenti dell'ufficiale di gara, che non siano formalizzati con referto, non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 26 – Il tentativo di infrazione.**

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave da un terzo a due terzi di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato.

2. Se il responsabile volontariamente desiste dall'azione soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura prevista per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

#### **Art. 27 - Circostanze aggravanti – Circostanze attenuanti – concorso di circostanze - giudizio di valutazione - recidiva**

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è

aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

3. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
- b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

4. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

5. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura superiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

6. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

7. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

8. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

9. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso di cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

10. La Società ed i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, ne commettono altre della stessa specie nella stessa stagione sportiva, vengono considerati recidivi ed a loro si può applicare un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

11. Ai fini della recidiva possono essere valutate anche sanzioni irrogate per violazioni disciplinari particolarmente gravi nella precedente stagione sportiva.

**12. La sanzione può essere aumentata sino alla metà:**

- se la nuova infrazione è della stessa indole;
- se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

- se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal comma 10 può essere sino alla metà e nei casi sopra previsti può essere sino a due terzi.

13. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

14. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

15. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

16. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione. In nessun caso l'aumento della pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

#### **Art. 28 – Esecuzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni inerenti l'esclusione dalla partecipazione a gare o manifestazioni, sono eseguite con decorrenza dalla gara o manifestazione successiva alla data di comunicazione all'interessato salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo.

2. Le sanzioni inibitive dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo all'avvenuta comunicazione.

3. Il tesserato colpito da squalifica per una o più gare deve scontare la sanzione nelle manifestazioni federali e tornei autorizzati.

4. Le sanzioni inibitive, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

5. I tecnici colpiti da provvedimento disciplinari a termine non possono, per tutta la durata della squalifica, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare essendo loro preclusa la

direzione della squadra, l'assistenza alla stessa nella zona di gioco, nonché l'accesso all'interno della zona di gioco.

6. I dirigenti ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.S.B. fintantoché non sia regolarmente scontata la sanzione stessa.

7. Tutti i provvedimenti si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data dell'avvenuta comunicazione.

8. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentata impugnazione. L'organo competente a decidere sul gravame, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre su istanza della parte, la sospensione dell'esecuzione. In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati.

9. La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito nazionale ed internazionale, per il periodo considerato.

#### **CAPO IV - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE**

##### **Art. 29 - Prescrizione**

1. La prescrizione estingue l'infrazione se entro ventiquattro mesi dal fatto non è iniziato il procedimento di primo grado.
2. Per i casi di illecito sportivo e per i casi di infrazione alle norme sportive di antidoping il termine è di anni 8.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente regolamento.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

6. Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- la decisione di condanna;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

#### **Art. 30 – Amnistia**

1. L'amnistia è un atto di clemenza con il quale si rinuncia all'applicazione della pena. E' una delle cause di estinzione del reato se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. L'amnistia è di competenza del Consiglio Federale e viene concessa in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o limitata a determinati periodi di tempo. L'amnistia, se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna.

3. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia stessa.

4. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

#### **Art. 31 – Indulto**

1. L'indulto è un atto di clemenza generale che non opera sul reato ma esclusivamente sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. La competenza a concedere l'indulto spetta in via esclusiva

al Consiglio Federale. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questo stabilisca una data diversa. Nel concorso di più reati l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.

2. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente..

#### **Art. 32 – Grazia**

1. La grazia è un provvedimento di clemenza emesso a favore di una sola persona, presuppone il passaggio in giudicato delle decisione adottata.

2. Il Presidente Federale, qualora gliene sia fatta istanza a lui indirizzata a mezzo raccomandata a.r., può concedere la grazia e dichiarare estinta in tutto o in parte la sanzione irrogata o commutarla in altra meno grave.

3. L'istanza può essere presentata da qualunque tesserato quando abbia scontato almeno la metà della sanzione inflittagli.

4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione.

5. La grazia al pari dell'indulto interviene solo sulle pena principale e lascia sussistere le pene accessorie.

#### **Art. 33 – Riabilitazione**

1. La riabilitazione è un provvedimento adottato dalla Commissione di Appello Federale che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. La riabilitazione è concessa su istanza del condannato presentata all'organo competente in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta in altro modo;

b) che il sanzionato abbia dato effettiva e costante prova di buona condotta;

3. L'istanza deve contenere tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni indicate al comma precedente.

4. La Commissione d'Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario degli Organi di Giustizia. Provvede, inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Se la richiesta è respinta per difetto dei requisiti della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

## **PARTE II**

### **ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### **CAPO I - GENERALITA'**

##### **Art. 34 – Norme generali**

1. Gli organi della Giustizia Federale sono indicati dall'articolo 45 dello Statuto.
2. Sono Organi di Giustizia di primo grado:
  - a) il Giudice Unico Sportivo Regionale;
  - b) il Giudice Unico Sportivo Nazionale;
  - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina.
3. Sono Organi di Giustizia di secondo grado:
  - a) la Commissione d'Appello;
  - b) la Corte Federale.
4. Il Procuratore Federale svolge le funzioni inquirenti e requirenti in tutti i gradi della Giustizia Federale.

5. Gli organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. Essi vengono nominati dal Consiglio Federale ad eccezione della Corte Federale i cui membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 51. dello Statuto.

6. I componenti degli organi di giustizia sportiva nel corso del mandato possono essere esonerati dall'incarico su loro richiesta. Se nominati, possono inoltre essere dichiarati decaduti dall'incarico qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, per non meno di tre sedute consecutive dell'organo cui sono preposti. Competente a decidere sia sulle dimissioni che sulla decadenza è il Consiglio Federale.

7. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione.

## CAPO II - IL PROCURATORE FEDERALE

### Art. 35 - L'ufficio del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale, un sostituto e i collaboratori, compongono l'ufficio del Procuratore Federale. Alla nomina provvede il Consiglio Federale della F.I.S.B.. I componenti dell'Ufficio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due volte. Essi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e non dipendono da alcun organo federale.

2. Il Procuratore Federale è competente in materia di:

- a) Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali;
- b) Illecito sportivo;
- c) Infrazioni commesse dai tesserati o dagli affiliati e giudici di gara e tecnici iscritti agli albi, in tali loro specifiche qualità.

3. Il Procuratore Federale ha l'obbligo di informare la Procura Antidoping del CONI di ogni notizia di infrazione in materia di assunzione sostanze vietate o dell'uso di metodi vietati e deve collaborare con la Procura Antidoping del CONI qualora ciò sia richiesto da quest'ultima, nei modi, tempi e forme richieste dalle vigenti Norme Sportive Antidoping approvate dal CONI.

4. Per lo svolgimento delle indagini che si rendono necessarie per l'accertamento di violazioni al disposto dell'articolo 1, non verificatesi in occasione di gare ufficiali o amichevoli, *la competenza è del Procuratore Federale.*

5. L'ufficio del Procuratore Federale ha sede presso la sede della Federazione Italiana Sport Bowling.

### **Art. 36 - Indagini**

1. Il Procuratore Federale esperisce indagini d'ufficio ovvero su segnalazione degli affiliati e dei tesserati.

2. Dell'inizio dell'attività di indagine è data notizia all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; contenente gli estremi della segnalazione di infrazione, le norme che si presumono violate, l'invito a voler indicare entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'eventuale nomina di un difensore, l'elezione di domicilio, la richiesta di audizione personale e di prove testimoniali ed ogni altro elemento utile ai fini dell'indagine, nonché l'invito a voler prendere chiara posizione sui fatti oggetto di inchiesta.

3. Il difensore, se nominato, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

4. L'attività di indagine non può avere durata superiore a sessanta giorni. Detto termine va conteggiato escludendo tutti i termini previsti a beneficio dell'indagato, nonché i tempi tecnici occorrenti al ricevimento degli atti spediti a mezzo del servizio postale. Qualora sia necessario, il Procuratore Federale formula richiesta di proroga del termine ordinario per l'attività d'indagine sopra indicato, con istanza rivolta all'organo giudicante, da presentarsi almeno cinque giorni prima della scadenza del termine ordinario. L'organo investito della questione decide sulle richieste del Procuratore Federale nei cinque giorni successivi alla presentazione dell'istanza con provvedimento motivato. La proroga può essere concessa al massimo per una volta e per un tempo non superiore a trenta giorni.

5. Nel corso dell'attività d'indagine il Procuratore Federale, o su sua delega gli altri componenti dell'Ufficio della Procura, possono provvedere all'interrogatorio delle persone sottoposte ad accertamento, alla audizione di testimoni, all'acquisizione di documenti ed ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.

### **Art. 37 – Conclusione delle indagini**

1. Alla conclusione dell'attività di indagine il Procuratore Federale, sulla base degli elementi acquisiti, formula l'archiviazione, ovvero la richiesta di apertura di procedimento disciplinare, in ogni caso con provvedimento motivato.
2. In caso di archiviazione, indica gli elementi di prova acquisiti e le motivazioni dell'archiviazione; del provvedimento è data notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Federale, al tesserato o all'affiliato che ha provveduto alla segnalazione dell'infrazione.
3. In caso di richiesta di apertura di procedimento disciplinare, il Procuratore Federale darà immediata comunicazione del deferimento all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando con chiarezza l'addebito contestato, i mezzi di prova acquisiti, l'organo giudicante competente, l'invito a voler inoltrare ulteriori memorie o deduzioni difensive all'organo giudicante, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di deferimento.
4. L'organo giudicante, verificata la regolarità della ricezione della richiesta di apertura di procedimento disciplinare da parte dell'interessato, fissa data, ora e luogo dell'udienza dandone comunicazione, con ogni mezzo, al deferito ed all'Ufficio del Procuratore Federale. Le parti hanno facoltà di partecipare all'udienza.

### **Art. 38 – Sospensioni cautelari**

1. La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata ed inoltre nel caso che il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale il provvedimento – a pena di nullità rilevabile d'ufficio – deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
  - b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;

- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione dei provvedimenti cautelari, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione del Giudice;

2. I presupposti in presenza dei quali può richiedersi la sospensione sono:

- a. la gravità dell'infrazione;
- b. i gravi indizi di colpevolezza;
- c. l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove;
- d. la reiterazione delle violazioni.

3. La sospensione cautelare ha una durata massima di sessanta giorni.

4. I periodi di sospensione cautelare già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5. La sospensione cautelare non è rinnovabile.

6. Il provvedimento di sospensione cautelare è impugnabile di fronte alla Commissione di Appello Federale. L'impugnazione deve essere proposta per iscritto nel termine di cinque giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento di sospensione; l'impugnazione non sospende la esecutività del provvedimento. Il provvedimento di sospensione può altresì essere modificato o revocato in ogni stato e grado del giudizio disciplinare su istanza dell'interessato diretta all'organo che lo ha adottato, quando, valutata ogni circostanza del caso, siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato. L'impugnazione è decisa entro venti giorni dalla sua presentazione.

### CAPO III – GLI ORGANI GIUDICANTI

Art. 39 – Il Giudice Unico Sportivo.

1. Il Giudice Unico Sportivo, nazionale o regionale, è nominato insieme ai Giudici supplenti, dal Consiglio Federale per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato per non più di due volte.
2. Il Giudice Unico Sportivo Nazionale è competente a giudicare su tutte le infrazioni tecniche denunciate degli Ufficiali di Gara e tutti i reclami avverso le sanzioni tecniche inflitte dagli Ufficiali di Gara esclusivamente in occasione di manifestazioni ufficiali a livello nazionale.
3. Il Giudice Sportivo Unico Nazionale è coadiuvato da un Giudice Supplente che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza o indisponibilità.
4. Il Giudice Unico Sportivo Regionale è istituito in ciascuna Regione del territorio nazionale, su designazione dei rispettivi Comitati Regionali.
5. La designazione dei Comitati Regionali avviene con delibera del Consiglio Regionale che individua il designato o i designati alla carica di Giudice Unico Regionale scegliendoli tra persone in possesso di particolare preparazione ed esperienza nella materia giuridica.
6. Il Giudice Sportivo Unico Regionale è competente a conoscere su tutte le infrazioni tecniche denunciate dagli ufficiali di gara nonché su tutti i reclami avverso sanzioni tecniche inflitte dai giudici di gara in occasione di manifestazioni ufficiali a livello regionale o infraregionale sul proprio territorio.
7. Il Giudice Unico Sportivo Regionale è coadiuvato da un Giudice Supplente che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza o indisponibilità.

#### **Art. 40 – La Commissione di Giustizia e Disciplina**

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina, nominata e composta ai sensi dell'art. 49 dello Statuto; è competente a conoscere in via definitiva delle impugnative contro le decisioni del G.U.S..
2. Inoltre è competente, nel territorio nazionale, a conoscere in prima istanza, delle infrazioni indicate dall'art. 49 dello Statuto, che non rientrano nella competenza del Giudice Unico Sportivo, secondo le procedure di cui ai successivi articoli 43 e seguenti del presente Regolamento.
3. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due volte

4. La Commissione di Giustizia e Disciplina ha sede presso gli Uffici della Federazione Italiana Sport Bowling.

#### **Art. 41 – La Commissione d’Appello Federale**

1. La Commissione d’Appello Federale, nominata e composta ai sensi dell’art. 50 dello Statuto è competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina con esclusione di ricorsi nei confronti dei componenti degli organi federali centrali e degli organi di giustizia federale per i quali è competente la Corte Federale.

2. Le modalità e procedure dei giudizi innanzi alla Commissione d’Appello sono stabiliti dai successivi articoli 43 e seguenti.

3. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

4. La Commissione d’Appello Federale ha sede presso gli Uffici della Federazione Italiana Sport Bowling.

5. La Commissione di appello federale è competente in primo grado per le violazioni in materia di doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 42 – La Corte Federale**

1. La Corte Federale è composta ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e svolge i compiti previsti dall’art. 52 dello stesso Statuto. Le modalità e procedure dei giudizi innanzi alla Corte Federale sono stabiliti dal successivo art 61.

2. Il Presidente della Corte Federale è eletto dall’Assemblea in occasione dell’elezione dei membri che la compongono.

3. La Corte Federale ha sede presso gli Uffici della Federazione Italiana Sport Bowling.

### **PARTE III**

### **PROCEDURE**

## CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### **Art. 43 – Obbligo di motivazione delle decisioni**

1. Tutti i provvedimenti cautelari e sanzionatori devono essere motivati e resi noti integralmente con comunicazione scritta agli interessati.

### **Art. 44 – Decisione degli organi collegiali**

1. La decisione degli organi di giustizia collegiali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.

2. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione.

### **Art. 45 – Poteri istruttori**

1. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini sportivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art.116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art.114 dello stesso Codice.

2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

3. Gli organi giudicanti valutano le prove secondo il loro apprezzamento (libero convincimento del giudice) e, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere al Procuratore Federale un supplemento di indagine.

### **Art. 46 – Termini**

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono perentori. Il giorno da cui ha inizio la decorrenza del termine non è computato: si computa invece il giorno finale.

2. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale utile. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

3. Se il computo del tempo è riferito a mesi, si tiene conto nel mese di scadenza del giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

#### **Art. 47 - Pubblicità e comunicazione dei provvedimenti disciplinari**

1. Tutti i provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla decisione dell'Organo di Giustizia e pubblicati mediante affissione all'albo federale. La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede all'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali del caso.

2. In caso di urgenza l'invio della raccomandata può essere sostituito da preavviso telegrafico o via telefax, valido a tutti gli effetti come notifica, se ad esso segua, entro 3 giorni, l'invio della comunicazione di cui al comma precedente. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

3. Con le stesse modalità vengono comunicati i provvedimenti cautelari adottati nel corso delle inchieste disciplinari.

4. Le comunicazioni relative a provvedimenti inflitti ad atleti e ai dirigenti di una società vengono indirizzate all'interessato e per conoscenza alla società. Le decisioni devono, inoltre, essere comunicate al Procuratore Federale, nei procedimenti in cui sia parte, e agli organi federali periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società.

5. La comunicazione delle sanzioni disciplinari a carattere espulsivo deve contenere le indicazioni dei termini entro i quali il provvedimento è impugnabile, nonché quella dell'organo al quale l'impugnazione deve essere rivolta.

6. I provvedimenti disciplinari definitivi, sia nei confronti delle Società che delle persone fisiche, devono essere trascritti nel casellario federale.

### **CAPO II – SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

#### **Art. 48 – Dibattimento**

1. L'organo giudicante nell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 37, verificata la rituale composizione dell'organo e la regolarità delle previste formalità, dispone l'apertura del dibattimento.

2. Nel dibattimento le parti sono invitate a rappresentare le rispettive posizioni argomentando in ordine agli elementi forniti nel corso delle indagini e formulando le conclusioni.

3. I Procedimenti di primo e secondo grado non possono avere durata superiore a sessanta giorni. Il termine decorre dalla richiesta di deferimento da parte del Procuratore Federale o dal deposito dell'appello. Detto termine va conteggiato escludendo tutti i termini previsti a beneficio dell'incolpato, nonché i tempi tecnici occorrenti al ricevimento degli atti spediti a mezzo del servizio postale.

#### **Art. 49-Diritto di difesa**

1. Le parti, in tutti i procedimenti disciplinari, qualora ne facciano richiesta nel primo scritto difensivo o viene disposto dal giudice, sono ascoltate.

2. I provvedimenti disciplinari di competenza del giudice unico sportivo sono assunti senza contraddittorio sulla base dei referti arbitrali e degli altri atti ufficiali, e comunicati per iscritto agli interessati sono soggetti alle impugnazioni di cui al presente regolamento.

3. In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse possono farsi assistere da persone di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte.

4. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

5. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli organi della giustizia sportiva, i rappresentanti e gli assistenti delle parti devono essere muniti di procura, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal presidente.

6. Tutte le controversie devono essere discusse in pubblica udienza, salvo che per ragioni di riservatezza o per esigenze di natura logistica l'Organo Giudicante non disponga diversamente.

#### **Art. 50 - Astensione e ricusazione del giudice sportivo**

1. I componenti degli organi di giustizia hanno l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

a) se hanno interesse nella questione sottoposta alla loro cognizione;

- b) se il difensore di una delle parti o comunque una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se esistano gravi ragioni di convenienza;
- d) se hanno dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti degli stessi o del coniuge è offeso o danneggiato dal fatto;
- f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.

2. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

- a) nei casi indicati dal comma precedente alle lettere a), b), d), e);f)
- b) qualora nell'esercizio delle sue funzioni, prima che sia pronunciata sentenza, il Giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

3. La ricusazione va proposta non appena a conoscenza dei nominativi che fanno parte dell'Organo giudicante e, comunque, prima dell'inizio della discussione processuale; con la stessa vanno enunciati i motivi ed indicate le prove.

4. Sulla ricusazione decide il Presidente della Corte Federale. Se la richiesta riguarda il Presidente della Corte stessa decide il Presidente della Corte di Appello Federale.

5. La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

6. La decisione pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile, e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello ricusato.

7. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

8. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il Giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, il procedimento disciplinare si interrompe.

10. Il Procuratore Federale non può essere ricusato, per alcun motivo, ma ha facoltà di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi le relative funzioni sono esercitate dal supplente.

11. Il Giudice ricusato non può pronunciare, né concorrere o pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità o rigetta la ricusazione.

12. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

### **CAPO III – IMPUGNAZIONI**

#### **Art. 51 - Legittimazione – Interesse – Mezzi di impugnazione**

1. I provvedimenti adottati dagli organi giudicanti sono impugnabili nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, da parte di società, tesserati, dirigenti federali e societari, ufficiali di gara, sempre che risultino portatori di un interesse diretto all'impugnazione nonché dal procuratore federale. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre impugnazione anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per il miglior piazzamento nella classifica della manifestazione.

2. I mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari e straordinari.

a) i mezzi ordinari di impugnazione sono il reclamo, l'appello e il ricorso alla Corte Federale;

b) unico mezzo straordinario di impugnazione è la revisione.

#### **Art. 52 – Presentazione delle impugnative**

1. Salvo disposizione particolari, i mezzi di impugnazione devono:

a) essere indirizzati all'organo competente a decidere l'impugnazione, con sottoscrizione autografa del presidente della società o di chi è legittimato a sostituirlo, o del ricorrente in proprio, a mezzo raccomandata A/R inviata entro i termini fissati per ciascun mezzo d'impugnazione;

b) essere inviati in pari data e con lo stesso mezzo all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, alle società e alle persone direttamente interessate; la ricevuta della

lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all'organo che deve decidere sull'impugnazione;

c) riportare, a pena d'inammissibilità, gli estremi del deliberato o provvedimento che si intende impugnare e l'esposizione sommaria delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto che sostengono il gravame, con indicazione delle norme che si assumono violate;

d) essere accompagnati dalla ricevuta del c/c attestante il pagamento della tassa di reclamo.

#### **Art. 53 - Tasse**

1. L'ammontare delle tasse richieste per la presentazione dei mezzi di impugnazione è fissato annualmente dal Consiglio Federale.

2. Le tasse dei gravami accolti, anche parzialmente, sono restituite; quelle dei gravami respinti o dichiarati inammissibili, irricevibili o nulli vengono incamerate.

#### **Art. 54 – Decisioni sulle impugnative**

1. I gravami proposti avverso un provvedimento non soggetto ad impugnazione da persone o società che non siano direttamente interessate, vengono dichiarati inammissibili. Quelli proposti ad un organo non competente vengono trasmessi d'ufficio all'organo competente, che concede al ricorrente un breve termine per l'eventuale regolarizzazione della tassa.

2. Sono dichiarati irricevibili i gravami presentati dopo la scadenza dei termini prescritti, non accompagnati dalla prescritta tassa, ad eccezione dell'ipotesi prevista al comma precedente. Sono dichiarati inammissibili i gravami presentati senza motivazione o in forma assolutamente generica, o in violazione di altre disposizioni di cui al presente capo.

3. Sono dichiarati nulli i gravami che risultino privi di almeno uno dei seguenti elementi: l'Organo destinatario del gravame, l'indicazione del provvedimento impugnato, l'indicazione dell'Organo da cui promana il provvedimento impugnato, il "petitum", le motivazioni, la sottoscrizione, la data che può risultare anche dal timbro postale.

4. I mezzi di impugnazione validamente proposti vengono presi in esame e sono decisi dall'organo competente con provvedimento motivato.

5. Le decisioni sulle impugnazioni devono essere comunicate con raccomandata con avviso di ricevimento alla società o alla persona che ha proposto l'impugnazione entro cinque giorni dalla decisione dell'Organo di Giustizia.

### **SEZ. I - Reclami**

#### **Art. 55 – Disposizioni Generali**

1. I reclami dovranno essere inoltrati con le forme e le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per i reclami in merito allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i tesserati che vi abbiano partecipato.

#### **Art. 56 – Termine di presentazione**

1. tesserati sanzionati dall'Ufficiale di Gara o la società di appartenenza, possono preannunciare reclamo avverso le sanzioni inflitte entro trenta minuti dal termine del turno di gioco durante il quale la sanzione è stata irrogata, mediante consegna all'Ufficiale di Gara di un atto scritto con le sintetiche ragioni della doglianza.

2. L'Ufficiale di Gara è obbligato a ricevere il reclamo, a darne atto a referto e ad allegarlo allo stesso, unitamente ad eventuali documenti, oggetti o reperti che egli stesso rinvenga o che gli siano consegnati dagli interessati.

3. L'Ufficiale di Gara inoltra tempestivamente il referto con tutti gli allegati e gli altri atti ufficiali al Giudice Unico Sportivo competente, per gli adempimenti da questo dovuti.

#### **Art. 57 – Decisione del Giudice Unico Sportivo**

1. Il Giudice Unico Sportivo, secondo le disposizioni sulla competenza contenute nel presente Regolamento di Giustizia, decide sui reclami entro sette giorni dal momento del ricevimento.

2. Il Giudice decide sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficiale di Gara e, solo in caso di evidente carenza documentale e di assoluta necessità di integrazione istruttoria, può richiedere

agli interessati memorie scritte e chiarimenti. In caso di necessaria integrazione istruttoria il termine di cui al comma precedente viene esteso a quindici giorni dal ricevimento.

3. Il Giudice Unico Sportivo, valutata la documentazione a disposizione conferma o revoca la sanzione inflitta dall'Ufficiale di Gara. Qualora non ritenga congrua la sanzione inflitta dall'Ufficiale di Gara ha facoltà di modificarla.

## **SEZ. II – Appelli**

### **Art. 58 – Appelli**

1. Avverso i provvedimenti del giudice di primo grado è ammesso appello, secondo le rispettive competenze, avanti alla Commissione di Giustizia e Disciplina o alla Commissione di Appello Federale entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento stesso. L'appellato, il controinteressato o il procuratore federale possono richiedere a loro volta i documenti entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione dell'appello.

2. Per le modalità di procedura ed i requisiti di validità degli atti si applicano gli artt. 51 e segg. del presente regolamento, salvo che diversamente dispongano gli articoli successivi.

### **Art. 59 – Norme di procedura**

#### **1. Gli organi di appello:**

- a) se valutano diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riformano in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale a seguito di decisioni di primo grado ritenute non congrue;
- b) se rivelano motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annullano la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritengono insussistente la inammissibilità od improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

- d) se rilevano che gli Organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, qualora sia stata svolta in primo grado;
- f) se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, qualora sia stata svolta in primo grado.

2. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

3. Nel procedimento di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio. L'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurre nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

### **SEZ. III – Ricorsi alla Corte Federale**

#### **Art. 60 – Proponibilità**

1. I ricorsi alla Corte Federale sono consentiti nei casi previsti dall'art. 52 dello Statuto

#### **Art. 61 – Norme di procedura**

1. Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato; qualora il ricorrente intenda ottenere copia dei documenti ufficiali deve farne richiesta entro 5 giorni dalla notizia del provvedimento. Tale richiesta, che vale come dichiarazione di ricorso, deve essere corredata dalla tassa prescritta ed inviata con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 53 del presente Regolamento.

2. Il resistente può a sua volta ricevere copia dei documenti ufficiali, facendone richiesta entro 3 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso di cui al comma precedente. Nel caso di

richiesta dei documenti ufficiali le parti devono inviare i motivi di ricorso, anche alle controparti a mezzo raccomandata A/R entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Il resistente può inviare con lo stesso mezzo controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi di ricorso.

3. Per il giudizio avanti la Corte Federale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente capo per il procedimento di appello.

#### **SEZ. IV – Revisione**

##### **Art. 62 – Proponibilità**

1. I provvedimenti impugnabili per revisione sono quelli divenuti irrevocabili per essere stati esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal presente Regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello.

2. Si può proporre la revisione:

- a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- b) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione da cui dipenda l'attuale condanna;
- c) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.

3. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori rispetto al provvedimento da revisionare, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena, ma solo per ottenere un provvedimento di proscioglimento con formula piena o per non doversi procedere.

4. La revisione è prevista senza limiti di tempo.

5. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

##### **Art. 63 – Procedura**

1. La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello.
2. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.
3. La Commissione d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
4. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo; il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio o modificare qualitativamente o quantitativamente la pena irrogata..

#### **CAPO IV – COLLEGIO ARBITRALE E CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

##### **Art. 64 – Collegio Arbitrale**

1. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente Federale ed alla controparte, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.
2. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, le generalità dell'arbitro prescelto e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
3. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
4. Entro il termine di cui sopra, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di

propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

5. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Commissione d'Appello Federale procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.

6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

7. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio, entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Commissione d'Appello Federale provvederà a nominarlo.

8. Nominato, il Presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato.

9. Debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.

10. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.

11. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.

12. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.

13. I componenti degli Organi di Giustizia non possono fare parte del Collegio Arbitrale.

#### **Art. 65 – Provvedimento del Collegio Arbitrale**

1. Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di sessanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio.

2. Nel caso di istanza di ricsuzione dei membri del Collegio arbitrale la competenza a decidere è del Presidente della Corte Federale.

3. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

4. Gli arbitri decidono secondo equità.

5. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

6. Deve contenere:

- l'indicazione delle parti
- l'esposizione sommaria dei motivi
- il dispositivo
- la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

7. È valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.

8. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

9. Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la Segreteria della F.I.S.B. entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.

10. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.

11. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili, se non per le ragioni previste dall'art.827 del Codice di Procedura Civile.

12. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.

13. La Segreteria Federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo senza che la decisione emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare. Analoga denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di

qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall'esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.

#### **Art. 66 – Camera di Conciliazione ed Arbitrato**

1. Nei termini e con le procedure stabilite dal regolamento della camera di Conciliazione ed Arbitrato approvato dal CONI, le ASA, i tesserati, o la stessa Federazione, possono proporre istanza alla Camera di Conciliazione ed arbitrato costituita presso il CONI, affinché sia esperito dalla medesima un tentativo di conciliazione.

2. Sono escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione le controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni. Sono altresì escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed arbitrato tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali in ambito federale, nonché le controversie in materia di doping.

3. In caso di mancata conciliazione uno dei soggetti interessati può promuovere un procedimento arbitrale presso lo stesso organo.

4. Le procedure sono disciplinate dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

#### **Art. 67 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della giunta nazionale del CONI.

2. I procedimenti disciplinari già instaurati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento proseguono secondo le norme procedurali preesistenti. Il procedimento si considera instaurato con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del procuratore Federale.